



*Agenzia Italiana  
per la Cooperazione allo Sviluppo*

**SEDE DI NAIROBI**

**IL TITOLARE DI SEDE**

VISTA la Legge 11 agosto 2014, n. 125 e ss.mm. e ii., recante la nuova “Disciplina Generale sulla Cooperazione Internazionale per lo Sviluppo”, in particolare l'articolo 6, comma 2 che prevede la partecipazione dell'Italia all'esecuzione di programmi europei di cooperazione allo sviluppo;

VISTO il Decreto del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale 22 luglio 2015, n. 113 e ss.mm. e ii., regolamento recante: lo "Statuto dell'Agenzia italiana per la Cooperazione allo Sviluppo" e in particolare l'art. 9 comma 5;

VISTO il Regolamento recante lo Statuto dell'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo, approvato con DM n. 113 del 22/07/2015, ed in particolare l'art. 5, comma 1, lett. f), che prevede che l'Agenzia adotti gli atti di gestione necessari per il conseguimento dei propri obiettivi e, nell'ambito della programmazione annuale, eserciti i relativi poteri di spesa, fermo restando il limite di cui all'art. 17, comma 6, della L. 125/2014;

VISTO il decreto del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale del 15 dicembre 2015 n. 2438, recante approvazione del “Regolamento di organizzazione dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo” e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 15 dicembre 2015 n. 1002/2500, recante approvazione del “Regolamento interno di contabilità dell'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo”;

VISTO l'art.5, comma 1 del summenzionato Decreto del Ministero degli Affari e della Cooperazione Internazionale n. 113, che stabilisce “Il direttore rappresenta l'Agenzia, ne dirige e controlla l'attività, è responsabile della gestione e del conseguimento degli obiettivi attribuiti (...)”;

VISTO il Decreto del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale n. 484 del 02.03.2018 avente oggetto il conferimento dell'incarico di livello dirigenziale di Vicedirettore responsabile della Vicedirezione Tecnica dell'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo;

VISTO il D.P.C.M. del 4 aprile 2019, registrato alla Corte dei Conti il 13 maggio 2019, con il quale è stato conferito al dott. Luca Maestriepieri l'incarico di Direttore dell'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo e successiva riconferma con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 Novembre del 2019, registrato alla Corte dei Conti il 06 Dicembre del 2019;

CONSIDERATO che l'art.26 del D.P.R 54/2010 “Regolamento recante norme in materia di autonomia gestionale e finanziaria delle rappresentanze diplomatiche e degli Uffici consolari di categoria del Ministero degli Affari Esteri” prevede che “Le somme (...) finanziate da parte dell'Unione Europea o da

altri Stati membri dell'Unione agli Uffici all'estero verranno gestite e rendicontate secondo le istruzioni fornite dal soggetto finanziatore. Il titolare dell'Ufficio all'estero dispone i pagamenti a favore degli aventi diritto mediante ordine di pagamento a valere sui finanziamenti”;

VISTO l'art.9 del Decreto del Ministero degli Affari e della Cooperazione Internazionale n. 113, sopra citato che prevede che “(...) I capi delle Sedi all'Estero rispondono al Direttore, da cui dipendono gerarchicamente, per l'uso delle risorse e per il raggiungimento degli obiettivi assegnati. (...). Le Sedi all'Estero possono essere delegate alla gestione delle Iniziative di Cooperazione e delle relative risorse, nei limiti previsti dall'articolo 17, comma 3, della legge istitutiva”;

VISTI i commi 5 e 6 dell'art 17 della Legge 1 agosto 2014, n. 125 recante “Disciplina generale sulla Cooperazione Internazionale per lo Sviluppo”, che stabiliscono “(...) L'autonomia gestionale e finanziaria e le modalità di rendicontazione sono disciplinate dal regolamento di contabilità, che si ispira per quanto compatibile, al decreto del presidente della repubblica 1 Febbraio 2010, n.54 nel rispetto dei seguenti criteri: a) ai Titolari delle Sedi all'Estero competono i poteri e le responsabilità attribuiti dal medesimo D.P.R ai capi di rappresentanza diplomatica (...)”;

VISTO l'art. 12 del D.I/1002/2500 del 15/12/2015 “Regolamento interno di contabilità dell'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo” che stabilisce che “(.....). I Titolari delle Sedi all'Estero sono autorizzati alla spesa dei fondi ad essi assegnati”;

VISTA la delibera del Direttore dell'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo n. 36 del 8/11/2021 con la quale è stato approvato il ri-finanziamento dell'iniziativa AID 011834/01/2 “Fondo Unico di Coordinamento per la Sede Regionale di Nairobi” per un importo complessivo di euro 600.000,00;

CONSIDERATO che con Delibera del Comitato Congiunto n. 178 del 16/12/2021, è stato conferito al Dr Giovanni Grandi l'incarico di Titolare della Sede di Nairobi (Kenya);

VISTA la Determina direttoriale n. 5 del 14/01/2022, con la quale è stata resa esecutiva la nomina del Dr Giovanni Grandi a Titolare della Sede Estera di Nairobi;

VISTA la comunicazione dell'Ufficio XI, prot. n. 1078 del 17/01/2022, con cui si indica la data di decorrenza dell'incarico al Dr Giovanni Grandi quale Titolare della Sede AICS di Nairobi dal 13/03/2022;

VISTA la Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014 sugli Appalti Pubblici;

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., disciplinante il Codice dei Contratti Pubblici, in particolare l'art. 1 comma 7 che dispone circa le procedure di scelta del contraente e l'esecuzione del contratto da svolgersi all'estero, tenendo conto dei principi fondamentali del medesimo Codice dei Contratti Pubblici e delle procedure applicate dall'Unione Europea e dalle Organizzazioni Internazionali;

CONSIDERATA l'esigenza di dare attuazione ai principi desumibili dall'articolo 32, comma 2, del succitato Codice dei Contratti Pubblici, individuando preventivamente gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

VISTO il decreto del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale del 2 novembre 2017, n. 192 “Regolamento recante disciplina delle procedure per l'affidamento e la gestione dei contratti da eseguire all'estero”, in particolare l'art. 21 che dispone l'applicazione della versione più aggiornata delle PRAG (Procurement And Grants for European Union external actions – A Practical Guide) per i contratti relativi agli Interventi di Cooperazione allo Sviluppo dei quali una Sede Estera dell'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo risulta stazione appaltante, fermi restando gli articoli 4, 5, 6 e 8 nonché i commi 5, 6 e 7 dell'art. 7 del Regolamento MAECI;

TENUTO CONTO che nella riunione del Comitato Congiunto del 16/06/2022 e' stata approvata la Programmazione degli interventi di Cooperazione per il 2022 e, per quanto attiene agli interventi programmati dalla Sede Estera di Nairobi, è stata inserita una Iniziativa di Euro 1.800.000,00 intitolata "Inclusione educativa e lavorativa per giovani studenti con disabilità;

CONSIDERATO che la Sede AICS di Nairobi non possiede le competenze tecnico-professionali per la precisa identificazione della situazione attuale del Paese rispetto al settore della disabilità, una fase propedeutica e imprescindibile alla corretta e puntuale formulazione dell'Iniziativa in programmazione per il 2022;

CONSIDERATO che l'iniziativa AID 011834/01/2 "Fondo Unico di Coordinamento per la Sede Regionale di Nairobi" prevede una linea di budget per eventuali consulenze esterne;

VISTO che l'importo stimato dell'appalto sarà inferiore ai 20.000 euro e che la linea di budget 8 – *CONSULENZE* – dell'Iniziativa in gestione diretta "Fondo Unico di Coordinamento per la Sede Regionale di Nairobi" AID 11834/01/2 che presenta adeguata copertura;

TENUTO CONTO di quanto sopra detto, con riferimento all'articolo PRAG 3.3.3, per l'acquisizione di un servizio di consulenza si propone di seguire una single tender procedure, richiedendo comunque il CV di almeno tre candidati per assicurare adeguata competitività al procedimento.

#### DETERMINA

1. Di nominare il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) con apposito atto, per tutte le attività necessarie all'espletamento della procedura oggetto della presente determinazione;
2. L'avvio di una procedura per l'acquisizione di un servizio di consulenza esterna da parte di un esperto nello specifico settore della disabilità, mediante una procedura di *Single Tender*, di cui al paragrafo 3.3.3. della "Practical Guide" per "Procurement And Grants for European Union external actions", in ottemperanza all'art. 21, comma 1, del decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale del 2 novembre 2017, n. 192;
3. Lo svolgimento della summenzionata consulenza dovrà essere effettuata entro 2 (due) mesi dalla data della firma del contratto;
4. Il relativo importo di spesa stimato sarà inferiore a 20.000 euro, al netto delle imposte indirette, e graverà sulla voce di spesa 8 - *CONSULENZE* dell'Iniziativa AID 011834/01/2 che presenta adeguata copertura.

Nairobi, 05/07/2022



Il Titolare della Sede Estera AICS di Nairobi

Giovanni Grandi